

Condizioni generali (CG) Assicurazione montaggio

Edizione 09.2021

Indice

A Estensione dell'assicurazione

A 1	Oggetto dell'assicurazione
A 2	Rischi assicurati
A 3	Interessi assicurati
A 4	Limitazione dell'estensione dell'assicurazione
A 5	Somme d'assicurazione
A 6	Indennità di risarcimento e franchigia

B Durata e luogo d'assicurazione

B 1	Inizio e fine dell'assicurazione, luogo di assicurazione
B 2	Diritto di revoca
B 3	Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà (art. 54 LCA)

C Premio

C 1	Scadenza, mora
-----	----------------

D Obblighi durante la durata del contratto

D 1	Aggravamento e diminuzione del rischio
D 2	Prescrizioni di sicurezza

E Sinistro

E 1	Obblighi
E 2	Valutazione del danno
E 3	Procedura peritale
E 4	Pagamento dell'indennità
E 5	Sanzioni ed embarghi
E 6	Disdetta in caso di sinistro

F Varie

F 1	Pretese di risarcimento verso terzi
F 2	Prescrizione
F 3	Foro competente
F 4	Diritto applicabile
F 5	Comunicazioni

A Estensione dell'assicurazione

A 1 Oggetto dell'assicurazione

1. Sono assicurati gli oggetti in montaggio allorché essi sono designati nella polizza e compresi nella somma d'assicurazione, come:

- macchine, dispositivi meccanici ed elettrici, impianti tecnici;
 - costruzioni in elementi prefabbricati.
2. In base a convenzione speciale, sono inoltre assicurati:
- le attrezzature di montaggio proprie o di terzi, come macchine ausiliarie, attrezzi e baracche;
 - cose messe in pericolo;
 - le prestazioni in materia di costruzione, i lavori di sterro e di costruzione.
3. Non sono assicurati:
- le sostanze ausiliarie e d'esercizio che non sono elementi di costruzione, come combustibili, lubrificanti, materie necessarie alla produzione, merce refrigerata e depositata, come pure attrezzi intercambiabili che sono sottoposti ad usura rapida, come trapani, frese, coltelli, lame da sega e attrezzi di frantumazione;
 - le gru, i veicoli a motore, gli aerei e natanti come anche gli oggetti a propulsione autonoma e galleggianti.

A 2 Rischi assicurati

1. Sono assicurati i danni a cose assicurate, e la loro perdita, che sopraggiungono in modo improvviso ed imprevisto nel corso della durata dell'assicurazione e che sono, in particolare, la conseguenza di:

- errori di progettazioni e di calcoli, di difetti di costruzione, del materiale o di fabbricazione;
- manipolazione errata, incapacità, negligenza o azioni dannose intenzionali di persone estranee o appartenenti all'esercizio, riservato il punto A 6 cifra 5 delle CG;
- incidenti, influenze esterne e oggetti estranei;
- sovraccarico, sovravelocità, corto circuito, depressione;
- disfunzione di impianti di misura, regolazione o sicurezza;
- cedimento del terreno, abbassamento di parti di stabili;

- eventi naturali: piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti o abbassamento del terreno;

- furto.

2. In base a convenzione speciale, sono assicurati inoltre i danni e la perdita in seguito a:

- incendio, fulmine e esplosione;
- trasporti al di fuori del cantiere di montaggio;
- sciopero e serrata al di fuori della Svizzera.

A 3 Interessi assicurati

1. Sono assicurati i danni che vanno a carico delle imprenditori e subimprenditori che partecipano al montaggio, allorché le loro prestazioni sono comprese nella somma d'assicurazione.

2. In base a convenzione speciale, sono inoltre assicurati i danni che vanno a carico del committente.

A 4 Limitazioni dell'estensione dell'assicurazione

1. Non sono assicurati, senza tener conto delle cause concomitanti:

- i danni che sono la conseguenza diretta di influenze continue e prevedibili dell'esercizio;
- i danni dovuti all'usura prematura, quando i calcoli e la costruzione scelti e correttamente svolti e/o quando la materia scelta e senza difetti non corrispondono alle esigenze dell'esercizio;
- danni patrimoniali, come insufficienza di rendimento, pene convenzionali relative a inosservanza dei termini di esecuzione e consegna, come pure i difetti estetici, anche se i danni sono la causa di un evento risarcibile;
- le spese per l'eliminazione di difetti; se invece un difetto comporta un danno imprevisto e subentrato improvvisamente, la Società risarcisce i danni previa deduzione delle spese che, anche senza sinistro, sarebbero state sostenute per eliminare i difetti, salvo convenzione contraria;
- le perdite che sono state constatate solo al controllo dell'inventario;

f) i danni o le perdite in seguito a sequestro o ad altre misure adottate dalle autorità.

g) danni diretti o indiretti causati da

- malattie contagiose esistenti o minaccianti
- atti o omissioni miranti al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di malattie contagiose e della loro diffusione

collegati o attribuibili a loro. Questo include le spese per la prevenzione o l'eliminazione delle malattie contagiose.

Sono definite come malattie contagiose le malattie che, indipendentemente dal metodo di trasmissione, sono causate dal contatto diretto o indiretto o dall'esposizione ad agenti patogeni o dai loro prodotti tossici.

2. In caso di guerra, di violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure che ne conseguono, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o di cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, la Società risponde soltanto se lo stipulante prova che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi.

A 5 Somme d'assicurazione

1. Oggetti in montaggio:

a) La somma d'assicurazione indicata nella polizza per l'oggetto in montaggio deve corrispondere al prezzo valido di contratto (incluse le spese doganali, di trasporto e di montaggio) di un oggetto nuovo dello stesso genere.

b) Cambiamenti nell'entità o nell'esecuzione del montaggio, come anche altre circostanze che influenzano la somma d'assicurazione dopo la conclusione del contratto d'assicurazione, devono essere annunciate immediatamente per iscritto alla Società.

2. Altri oggetti e spese:

Le somme d'assicurazione sono convenute a primo rischio.

A 6 Indennità di risarcimento e franchigia

1. La Società risarcisce:

a) le spese di ricostituzione dell'oggetto assicurato allo stato anteriore al sinistro tuttavia al massimo il prezzo di riacquisto di un oggetto simile nuovo con deduzione di un importo corrispondente all'età e all'usura

dell'oggetto danneggiato (valore attuale). Il valore di eventuali resti sarà dedotto dall'importo del danno; la somma d'assicurazione rappresenta il limite dell'indennità.

b) le spese di sgombero e di ricupero fino al 5% della somma d'assicurazione prevista per la durata del montaggio;

quale spese di sgombero sono intese le spese per il trasporto dei resti degli oggetti assicurati dal luogo del danno fino al deposito più vicino;

c) le spese per riparazioni provvisorie, se le medesime sono effettuate con il consenso della Società.

2. In base a convenzione speciale vengono riscalate

a) le spese supplementari per trasporti aerei;

b) le spese supplementari per ore di lavoro straordinarie, per lavoro notturno, domenicale e festivo;

c) le spese per lavori di sterco e di costruzione necessari per la constatazione e la riparazione di un danno assicurato;

d) le spese di sgombero e di ricupero che superano il 5% della somma d'assicurazione.

3. Non vengono risarciti:

a) le spese supplementari per cambiamenti, migliorie o revisioni in caso di riparazione;

b) il deprezzamento in seguito a ripristino o alla riparazione.

4. Sottoassicurazione

Se, al momento del sinistro, la somma d'assicurazione risulta troppa bassa, la Società risponde del danno solo nella proporzione esistente fra la somma di assicurazione stabilita e la somma richiesta ai sensi del punto A 5 cifra 1 delle CG.

Nessuna sottoassicurazione è calcolata per le somme d'assicurazione stabilite a primo rischio.

5. Franchigia

Da ogni indennità è dedotto l'importo di franchigia convenuto. Se uno stesso evento colpisce più cose o causa più costi, si terrà conto della franchigia una volta sola. Se più importi franchigia entrano in considerazione, sarà applicato l'importo più elevato.

B Durata e luogo d'assicurazione

B 1 Inizio e fine dell'assicurazione, luogo di assicurazione

1. L'assicurazione ha inizio alla data stabilita nella polizza, al più presto però:

a) se il trasporto è assicurato:

con l'operazione di carico degli oggetti assicurati nel luogo di fabbricazione o di spedizione in previsione di un trasporto sul cantiere di montaggio;

b) se il trasporto non è assicurato:

dopo lo scarico degli oggetti assicurati nel cantiere di montaggio.

2. L'assicurazione si estingue al giorno stabilito nella polizza, al più tardi comunque:

a) per l'oggetto in montaggio o le sue componenti:

il giorno in cui terminano le prove di collaudo della durata massima di quattro settimane, con o senza interruzioni, a partire dal giorno in cui sono terminati i lavori di montaggio o il giorno di consegna al committente o quando il fornitore ha dichiarato l'oggetto in montaggio atto all'esercizio, a seconda di ciò che si avvera per primo.

Quale inizio del collaudo vale la prima prova svolta conformemente alle condizioni d'esercizio prescritte;

b) per l'attrezzatura di montaggio:

dopo l'operazione di carico in previsione dello sgombero di questa attrezzatura, al più tardi comunque quattro settimane dopo l'estinzione del contratto.

3. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per iscritto alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Quanto precede non preclude eventuali accordi che prevedano la possibilità di disdire il contratto anche prima della fine del terzo anno.

4. Per un prolungamento della durata dell'assicurazione stabilita, deve essere stipulata una convenzione speciale.

5. In caso d'interruzione del montaggio, su richiesta dello stipulante, l'assicurazione può essere sospesa. La data dell'inizio e della fine della sospensione deve essere comunicata in anticipo alla Società. Durante la sospensione, la copertura assicurativa non è data.

6. La copertura si estende ai luoghi d'assicurazione e ai tragitti di trasporto indicati nella polizza.

B 2 Diritto di revoca

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine. Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

B 3 Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà (art. 54 LCA)

Se l'oggetto assicurato cambia proprietario, la garanzia assicurativa è tutelata in via precauzionale fino alla scadenza contrattuale, a condizione che l'assicuratore non rescinda il contratto entro 14 giorni da quando ha appreso del passaggio di proprietà.

Tale garanzia decade con effetto retroattivo al momento del cambiamento di proprietà se vi è un rimborso del premio ai sensi dell'art. 24 LCA ovvero se sussiste un'altra copertura assicurativa per l'oggetto in questione.

C Premio

C 1 Scadenza, mora

Il premio deve essere versato in anticipo per tutta la durata dell'assicurazione. Il calcolo del premio si basa sui dati riportati nella proposta di assicurazione.

Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento, viene diffidato a

sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida.

Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo della Società di fornire prestazioni è da ritenersi sospeso dalla scadenza del termine di diffida al pagamento completo dei premi e delle spese.

D Obblighi durante la durata del contratto

D 1 Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualsiasi variazione di un fatto rilevante per la valutazione del rischio di cui le parti abbiano constatato l'entità in sede di risposta alle domande della proposta, deve essere tempestivamente notificata per iscritto alla Società.

In caso di aggravamento del rischio, la Società può esigere un corrispondente aumento del premio per il resto della durata contrattuale o disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, con un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente qualora non si pervenga a un accordo in merito all'aumento del premio. In entrambi i casi la Società ha diritto all'aumento del premio previsto dalla tariffa dal momento in cui subentra l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

In caso di violazione con colpa dell'obbligo di notifica dell'aggravamento del rischio, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui il maggior rischio abbia influito sul verificarsi o sulla portata del danno.

In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può recedere

dal contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta, o esigere una riduzione del premio. Se la Società respinge la domanda di riduzione del premio o il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta della Società.

La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal recapito della comunicazione alla Società.

D 2 Prescrizioni di sicurezza

Se un assicurato, per colpa sua, contravviene a prescrizioni di sicurezza previste dalla legge, stabilite dalle autorità o convenute contrattualmente fra le parti o a regole tecniche riconosciute, la Società ha il diritto, entro quattro settimane dopo esserne venuta a conoscenza, di recedere dal contratto. Quest'ultimo si estingue 14 giorni dopo che lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

E Sinistro

E 1 Obblighi

1. Lo stipulante o l'avente diritto deve, al verificarsi di un evento assicurato:

- a) informare immediatamente la Società;
- b) dare alla Società ogni informazione scritta sulla causa, l'importanza e le circostanze dettagliate del sinistro, e permetterle di fare ogni inchiesta utile a questo effetto;
- c) fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del suo diritto all'indennità e dell'entità dell'obbligo di risarcimento;
- d) durante e dopo il sinistro fare quanto è possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno, uniformandosi in ciò alle istruzioni della Società;
- e) evitare modifiche alle cose danneggiate che possono rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del sinistro o la stima del danno, a meno che la modifica non venga apportata allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico;
- f) i casi di furto devono essere annunciati immediatamente alla polizia.

2. Non appena inoltrato l'avviso di sinistro, si può procedere immediatamente alla riparazione, per quanto questa misura è indispensabile al proseguimento dei lavori di montaggio e per quanto non porti essenzialmente pregiudizio all'accertamento del danno da parte di un rappresentante della Società. Se l'oggetto danneggiato non è esaminato entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, l'avente diritto è libero di effettuare il ripristino. I pezzi danneggiati devono essere tenuti a disposizione della Società.

3. Se il contraente, il suo rappresentante o la persona avente diritto violano con colpa obblighi legali o contrattuali oppure istruzioni o regole tecniche riconosciute, l'indennità può essere ridotta o rifiutata a meno che il contraente, il suo mandante o la direzione responsabile dell'azienda possano dimostrare che ciò non ha influito in alcun modo sul verificarsi del danno e sulla portata della prestazione dovuta dalla Società.

E 2 Valutazione del danno

Tanto l'avente diritto quanto la Società possono esigere un'immediata valutazione del danno. L'avente diritto deve provare l'entità del danno.

Il danno è accertato dalle parti stesse o tramite un perito comune o mediante procedura peritale.

Nell'assicurazione per conto di terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente tra lo stipulante e la Società.

La Società non è obbligata a ritirare gli oggetti recuperati o danneggiati.

E 3 Procedura peritale

Ognuna delle parti può domandare l'applicazione della procedura peritale. Per questo, valgono le seguenti norme:

1. Ognuna delle parti designa il suo perito mediante procedimento verbale o per scritto. Prima d'iniziare l'accertamento del danno, i due periti nominano un arbitro secondo lo stesso procedimento. Se una delle parti omette di designare il suo perito entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per scritto, questo perito sarà designato, a richiesta dell'altra parte, dal presidente del tribunale di prima istanza competente per il domicilio o la sede della parte che ne fa la proposta. Lo stesso giudice deve anche nominare l'arbitro, se i periti non possono accordarsi sulla scelta.

2. Persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti, possono essere ruscate quali periti. In caso di contestazione in merito al motivo di ruscita, il giudice designato alla cifra 1 deciderà; se la ruscita viene ammessa, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.

3. Gli accertamenti dei periti dovranno contenere almeno:

- a) la causa certa, o, se ciò non fosse possibile, la causa presumibile del sinistro;
- b) la valutazione dell'ammontare del danno;
- c) il prezzo contrattuale di un oggetto nuovo dello stesso genere al momento del sinistro, incluse le spese doganali, di trasporto e di montaggio;
- d) il valore effettivo dell'oggetto danneggiato al momento del sinistro, incluse le spese doganali, di trasporto e di montaggio;
- e) le eventuali spese supplementari per modifiche, migliorie o revisioni effettuate in occasione della riparazione;
- f) il valore dei resti, tenendo conto della possibilità di utilizzarli per la riparazione o per altri usi.

4. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro decide in merito ai punti controversi, nei limiti di entrambi gli accertamenti.

5. Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono impegnativi, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo considerevole dalla realtà; la parte che sostiene questa tesi, deve presentarne la prova.

6. Ognuna delle parti si assume le spese del suo perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

7. L'indennità sarà calcolata in base alle disposizioni del punto A 6 CG, secondo gli accertamenti dei periti o la decisione dell'arbitro, purché si tratti di un danno risarcibile.

E 4 Pagamento dell'indennità

L'indennità è esigibile quattro settimane dal momento in cui la Società ha ricevuto le indicazioni necessarie per la determinazione del danno e della sua responsabilità. Quattro settimane dalla data del sinistro, si potrà esigere quale acconto l'importo minimo che dovrà essere pagato in base alle risultanze.

L'obbligo della Società di effettuare il pagamento è differito fino a quando per colpa dello stipulante o dell'avente diritto, l'indennità non può essere fissata o pagata.

L'esigibilità non è particolarmente data, fintanto:

- a) che esistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;
- b) che in seguito al sinistro viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e la procedura contro lo stipulante o l'avente diritto non è terminata.

F Varie

F 1 Pretese di risarcimento verso terzi

L'avente diritto deve cedere alla Società le pretese che nutre contro terzi, fino alla concorrenza dell'indennità pagata.

F 2 Prescrizione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

F 3 Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare causa presso la sede della Società oppure presso il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. Nel caso in cui il contraente o l'avente diritto abbia il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein o l'interesse assicurato si trovi in tale Paese, il foro competente per le controversie giuridiche è quello di Vaduz.

E 5 Sanzioni ed embarghi

La Società non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.

E 6 Disdetta in caso di sinistro

Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La Società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.

Se il contraente disdice il contratto da parte della Società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.

In caso di risoluzione del contratto da parte della Società, la responsabilità di quest'ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

F 4 Diritto applicabile

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti con la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein, si applicano le disposizioni di diritto cogente del Principato.

F 5 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni destinate alla Società vanno recapitate all'agenzia generale competente indicata nella polizza o direttamente alla Società stessa.

2. La Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) prescrive che determinate comunicazioni debbano avvenire in una forma che consenta la prova per testo. In tali casi la Società accetta le comunicazioni del contraente via e-mail anche se le condizioni di assicurazione prevedono la forma scritta. Quanto precede riguarda sia la disdetta sia le comunicazioni relative alla diminuzione del rischio, all'assicurazione multipla e al cambiamento di proprietario.